

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 009/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 125/CSA– RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2015

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. COCCHI LUIGI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, ATLETICO GALLO COLBORDOLO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 13.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015, ha inflitto la sanzione dell'inibizione al sig. Cocchi Luigi fino al 31.12.2015.

Tale decisione è stata assunta perchè, al 30° minuto del 2° tempo dell'incontro Atletico Colbordolo/Renato Curi Angolana del 13.5.2015, valevole per il Campionato Fase Nazionale Juniores, il Cocchi rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo di un A.A.. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al Direttore di Gara e gli puntava contro il dito con fare minaccioso e gli rivolgeva espressioni gravemente minacciose. Al 40° del secondo tempo, il medesimo rientrava sul terreno di gioco da un cancello lasciato incautamente aperto e reiterava ulteriori gravi minacce all'indirizzo di un A.A.. Solamente l'intervento del massaggiatore impediva ulteriori conseguenze. Per essere, inoltre, al termine della gara rientrato sul terreno di gioco e per aver sostato indebitamente nell'area antistante gli spogliatoi e per avere inoltre rifiutato di restituire le chiavi dell'auto del Direttore di Gara da questi custodite e rese solamente successivamente.

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 15.5.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.6.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Gallo Colbardolo di Petriano (Pesaro-Urbino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, ATLETICO GALLO COLBORDOLO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 13.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 700.00 alla società A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo.

Tale decisione è stata assunta perchè, durante l'incontro Atletico Colbordolo/Renato Curi Angolana del 13.5.2015, valevole per il Campionato Fase Nazionale Juniores, la suddetta società lasciava incautamente aperto un cancello di ingresso del terreno di gioco e per avere, propri sostenitori dal 15° del 2° tempo rivolto espressioni insultanti e offensive all'indirizzo di un A.A.. Per avere, inoltre, dal 15° del 2° tempo fino al termine dell'incontro lanciato sputi all'indirizzo di un A.A..

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 15.5.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.6.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Gallo Colbardolo di Petriano (Pesaro-Urbino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 3.000,00;**
- **SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE CON DISPUTA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO 1920 SSD/MASSESE 1919 SRL DEL 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 146 del 18.5.2015)

L'U.S. Massese 1919 S.r.l. ha proposto ricorso contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, relativamente alla gara del 17.5.2015 tra l'indicata società e la società Ponsacco 1920, pubblicato sul Com. Uff. n. 146 del 18.5.2015, con il quale è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 e la squalifica del campo di gioco per 3 gare effettive con disputa in campo neutro a porte chiuse.

Nel ricorso viene descritta la dinamica dei fatti in maniera diversa da quella risultante dal referto arbitrale e pertanto si chiede l'annullamento delle sanzioni suddette, e comunque una loro riduzione.

Dal rapporto arbitrale risulta che i sostenitori della società reclamante, pur in campo avverso, nel corso del primo tempo, hanno fatto oggetto un A.A. di continui spunti che lo attingevano; hanno rivolto all'arbitro espressioni comportanti offesa e denigrazione per motivi di razza e colore; al 40° del secondo tempo, hanno lanciato contro lo stesso A. A. getti di urina che lo attingevano in tutto il corpo; hanno rivolto ai sostenitori locali alla terna arbitrale espressioni offensive.

Come riferito, nel ricorso la dinamica dei fatti viene descritta in maniera diversa e comunque viene dedotto che la condotta posta in essere dai propri sostenitori non era sanzionabile ai sensi

dell'articolo 11, bensì dell'articolo 14, del codice di giustizia sportiva, che riguarda la responsabilità per comportamenti discriminatori, non essendo stata posta in essere nessuna condotta che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità.

Inoltre, deduce che le è stata irrogata una sanzione eccessivamente severa e pertanto ne ha chiesto la riduzione,

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale.

Va da sé che, a fronte di affermazioni contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto dedotto nel ricorso, non essendo confortate da nessun elemento di prova.

Pertanto, alla luce delle risultanze processuali risulta corretta la fattispecie normativa applicata.

Inoltre, la pena inflitta è perfettamente adeguata alla gravità dei fatti, così come accertati.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Massese 1919 di Massa (Massa Carrara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. PASQUALI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.8.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO SERIE A ENEL BEACH SOCCER 2014, HAPPY CAR SAMB/ANXUR TRENZA DEL 19.7.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 31/BS del 19.7.2014)

Con ricorso dell'8.5.2015 il calciatore Pasquali Roberto, tesserato in favore della società Beach Soccer A.S.D. Anxur Trenza, ha impugnato la decisione (Com. Uff. 31/BS del 19.7.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Nazionale Beach Soccer, seguito gara Happy Car Sambenedettese B.S./Anxur Trenza del 19.7.2014, gli ha inflitto la squalifica sino al 30.8.2015 per avere posto in essere le reiterate condotte violente e ingiuriose nei confronti della quaterna arbitrale.

Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito di essere stato frainteso dagli arbitri ed ha chiesto la riduzione della sanzione inflittagli.

Alla seduta del 10.6.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III^a Sezione – è comparso il ricorrente, assistito del suo difensore, il quale ha lumeggiato i motivi scritti concludendo in conformità.

Ciò premesso, osserva questa Corte che il proposto ricorso è inammissibile in quanto tardivo per violazione del disposto di cui all'art. 38 n. 2 del C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calc. Pasquali Roberto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. SIENA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE DEL TORO CLAUDIA, A SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ASD SIENA CALCIO FEMMINILE/BOLOGNA FC 1909 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015)

L'A. D. S. Siena Calcio Femminile ha proposto ricorso contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, relativamente alla gara del 24.5.2015 tra l'indicata società e la società Bologna 1909 F. C., pubblicato sul Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015, con il quale è stata inflitta alla calciatrice Del Toro Claudia la squalifica per 10 giornate effettive di gara.

Nel ricorso viene descritta la dinamica dei fatti in maniera completamente diversa da quella risultante dal referto arbitrale e pertanto si chiede l'annullamento delle sanzioni suddette, e comunque una loro riduzione.

Dal rapporto arbitrale risulta che l'indicata atleta "a gioco fermo protestava contro una mia decisione tecnica avvicinandosi a me con fare minaccioso e urlando: oh ma l'hai visto il fallo? Io dico quello che cazzo voglio, testa di cazzo. Alla notifica dell'espulsione, assumeva un atteggiamento aggressivo e violento nei miei confronti e cercava di venire a contatto con il sottoscritto, fermata dal pronto intervento di tre suoi compagni di squadra, urlando e abbracciando: io ti ammazzo pezzo di m...., ti aspetto fuori, accidenti a te e a chi ti ha mandato, fai schifo"

Come riferito, nel ricorso la dinamica dei fatti viene descritta in maniera diversa, ossia che il direttore di gara abbia esagerato i fatti realmente accaduti, in quanto l'atleta ha avuto una reazione alla ratifica della sanzione, ma poi ha immediatamente abbandonato il rettangolo di gioco in maniera autonoma, senza proferire minaccia alcuna, e soprattutto senza causare reazione violenta dei sostenitori.

Inoltre, deduce che le è stata irrogata una sanzione eccessivamente severa e pertanto ne ha chiesto la riduzione, in considerazione della giovane età dell'atleta e dei danni morali e materiali che una pena così severa potrebbe causarle in una fase delicata del proprio percorso sportivo ed umano, costringendola stare lontana per quasi un anno dai campi di gioco.

Il reclamo è solo parzialmente fondato.

Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale.

Va da sé che, a fronte di affermazioni contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto dedotto nel ricorso, non essendo confortate da nessun elemento di prova.

Tuttavia, la sezione, pur considerando la gravità dell'episodio, ritiene che la pena inflitta sia eccessiva in rapporto all'oggettivo svolgimento dei fatti. Pertanto, proprio in ragione delle considerazioni di cui sopra, svolte dalla ricorrente, la squalifica possa essere ridotta ad otto giornate.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Siena Calcio Femminile di Siena, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Del Toro Claudia ad 8 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO A.S.D SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO PER 5 GIORNATE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA,**
- **AMMENDA DI € 3.000,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015)

La A.S.D. Serpentara Bellegra Olevano, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adotta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – pubblicata sul Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015, con la quale sono state inflitte, a carico della predetta medesima società, le sanzioni della squalifica del campo di gara per 5 giornate con obbligo di disputa delle gare in campo neutro e dell'ammenda di € 3.000,00.

Questi di seguito, in sintesi, descritti i fatti di rilievo nel presente procedimento.

Il provvedimento sanzionatorio fatto oggetto di gravame si riferisce ai fatti verificatisi il

24.5.2015 in occasione della disputa della gara A.S.D. Serpentara Bellegra Olevano/A.S.D. Paternò, valevole per gli spareggi del Campionato Eccellenza Regionale.

Queste le motivazioni del suddetto provvedimento del Giudice Sportivo: «Per avere i propri sostenitori prima e durante lo svolgimento della gara:

-fatti esplodere numerosi petardi di cui alcuni (8) nel settore loro riservato, 1 sul terreno di gioco e 2 nel settore riservato ai sostenitori della squadra ospitata;

-acceso nel proprio settore 4 fumogeni e lanciato nel recinto di gioco altri 2 fumogeni;

-lanciato nel recinto antistante il proprio settore diversi oggetti contundenti (bottiglie di vetro, lattine ed aste);

-forzato, durante l'intervallo la rete di recinzione del proprio settore e dopo aver attraversato il terreno di gioco, lanciato una bomba carta all'interno del settore occupato dai sostenitori della squadra ospitata causando tra i medesimi, tra i quali donne e bambini, un clima di panico.

Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità dei fatti, sintomatici di assenza nei sostenitori della squadra ospitante dei principi di cui all'art. 1 C.G.S., sia in considerazione della oggettiva idoneità dei fatti innanzi descritti a cagionare gravi danni alla incolumità fisica dei presenti».

Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la A.S.D. Serpentara.

La società reclamante ritiene ingiusta e, comunque, eccessivamente gravosa e severa la sanzione inflitta.

Quanto alla motivazione relativa alla forzatura della rete di recinzione e conseguente lancio di una bomba carta all'interno del settore occupato dai sostenitori della squadra, lamenta, la reclamante, violazione dell'art. 14 C.G.S., in considerazione del difetto di «specifiche evidenze probatorie» e della mancata «identificazione degli autori materiali degli atti delinquenti di cui sopra». Il Giudice Sportivo, in altri termini, avrebbe erroneamente dato per pacifico, pur senza prova alcuna, che gli autori di siffatte gesta fossero sostenitori della A.S.D. Serpentara. Né, a dire della A.S.D. reclamante, a supporto di tale presunzione può richiamarsi la relazione del Commissario di campo, atteso che lo stesso «non ha assistito personalmente all'episodio».

Richiama, in tal ottica, la società reclamante, alcuni precedenti della giurisprudenza di settore e, segnatamente, il Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015 del Giudice Sportivo Lega di serie A, in relazione alla gara Torino/Juventus e la decisione/ordinanza della C.G.F. del 25.10.2012 in relazione alla gara Cagliari/Roma.

Per ciò che, invece, concerne gli ulteriori comportamenti dei sostenitori, posti a base del provvedimento sanzionatorio impugnato, la A.S.D. Serpentara ritiene che vi sia «evidente incongruità e manifesta sproporzione delle sanzioni inflitte».

Si tratterebbe, infatti, secondo la prospettazione della ricorrente, di «eventi circostanziati ed isolati, commessi da una sparuta minoranza di tifosi, rispetto ai quali la restante parte dei sostenitori della Società si è manifestamente dissociata».

Inoltre, evidenzia la reclamante, «la società oltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, tenuto conto delle risorse finanziarie ed umane a propria disposizione, richiedendo nella specie la presenza della forza dell'ordine all'evento sportivo (come riportato negli atti di gara) ha fattivamente collaborato con la forza pubblica nelle persone del vice presidente sig. Filippo Albensi e del dirigente sig. Alfredo Berasini per reprimere i predetti comportamenti illeciti».

Peraltro, il direttore di gara non avrebbe riportato nel proprio referto di gara alcune circostanze, come, ad esempio, il fatto che «il resto dei tifosi presenti all'impianto sportivo si siano immediatamente dissociati da tali comportamenti», impedendo, così, al Giudice Sportivo «di valutare integralmente tali comportamenti» e di applicare «le attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, C.G.S.».

Preliminarmente chiesta la «sospensione immediata del provvedimento impugnato», la A.S.D. Serpentara Bellegra Olevano conclude chiedendo, in via principale, annullarsi e/o dichiararsi nulla la decisione impugnata e, in via subordinata, ridursi e/o commutarsi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Alla seduta del 10.6.2015 è intervenuto l'avv. Santarelli per la ricorrente società. Riportandosi al reclamo ed ai relativi motivi, il difensore della A.S.D. Serpentara ha evidenziato come il Giudice Sportivo sia stato fuorviato da quanto riportato negli atti di gara e, in particolare, come gli autori del

fatto delinquenziale non siano stati identificati. Mancherebbe, dunque, un requisito indispensabile per la sussistenza della fattispecie sanzionatoria.

All'esito del dibattimento, questa Corte, letto il ricorso, esaminati gli atti ufficiali, ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

MOTIVI

Gli episodi oggetto del presente procedimento sono ricostruiti in modo puntuale e dettagliato dalle complessive risultanze ufficiali di gara, prospettandone, la reclamante, sostanzialmente una diversa valutazione degli stessi.

Non appare, anzitutto, condivisibile l'assunto di parte reclamante in ordine alla mancata individuazione degli autori dell'episodio contestato verificatosi durante l'intervallo (esplosione bomba carta settore ospiti). Ai fini della riferibilità alla società, infatti, come noto, non è necessaria la specifica individuazione nominativa degli stessi, essendo sufficiente l'appartenenza dei medesimi al gruppo dei sostenitori del club.

Ciò premesso è possibile osservare che, con specifico riferimento alla "forte esplosione" avvertita dal Commissario di campo durante l'intervallo (che ha, tra l'altro, causato lo stordimento di una donna, impaurito un bambino, intimidito i dirigenti ospiti), lo stesso evidenzia nel proprio rapporto di aver appreso dai Carabinieri che «un gruppetto di tifosi locali, forzata la rete di recinzione della zona loro assegnata e attraversato tutto il campo, si è portato nei pressi della tribuna ospite e ha lanciato tra i tifosi una grossa bomba carta».

Quindi, se è vero che il Commissario di campo non ha personalmente assistito all'episodio è altrettanto vero che, tanto la fonte di riferimento (Carabinieri), quanto il fatto in sé considerato (bomba carta fatta esplodere dopo l'attraversamento dell'intero terreno di gara nelle tribune ove sedevano i sostenitori della squadra ospite) lasciano verosimilmente presumere (per il vero con inconsistente margine di dubbio) che gli autori del grave fatto fossero sostenitori della squadra ospitante. Ad ogni buon conto, tale presunzione trova, comunque, conferma nel fatto che lo stesso Commissario di campo precisa che «pochi istanti prima dell'inizio del II tempo il responsabile dell'impianto mi ha chiesto di poter attraversare il campo per andare a sistemare con della corda una parte di recinzione che era stata rotta». Siffatta circostanza, dunque, collega in maniera inequivoca l'episodio di cui trattasi ai sostenitori della A.S.D. Serpentara Bellegraolevano ospitante.

La fattispecie, dunque, rimane regolamentata dall'art. 14 C.G.S., che, ai commi 1 e 2, così recita:

«1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1».

Vista la suddetta disposizione, dunque, la reclamante A.S.D. Serpentara Bellegraolevano è stata correttamente sanzionata per l'episodio di cui trattasi.

Quanto alla contestazione relativa alla esplosione di numerosi petardi ed alla accensione e lancio di fumogeni, si legge nel referto del direttore di gara: «Durante la partita e prima dell'inizio sono state fatte esplodere delle bombe carta da parte dei sostenitori della società ospitante». Neppure in questo caso, dunque, è dubbia la riferibilità di tali comportamenti ai sostenitori della squadra ospitante.

Dispone, in tal senso, l'art. 12, comma 3, C.G.S. che «Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti

espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza».

Per le suddette violazioni, ai sensi del successivo comma 6, si applica la sanzione dell'ammenda e «nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1».

Quest'ultima disposizione così recita: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: [...] d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni».

Vista le suddette disposizioni correttamente il Giudice Sportivo ha sanzionato la reclamante A.S.D. Serpentara Bellegraolevano anche per tali fatti.

Da ultimo, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S.. Così recita detta norma:

«1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;

c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;

e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1».

Orbene, nessuna delle predette circostanze è stata oggetto di specifica dimostrazione; né ve ne è menzione nei referti ufficiali di gara. Inevitabilmente, non può che seguirne il rigetto dell'istanza di applicazione delle citate attenuanti. Questo Collegio ritiene, pertanto, che la misura sanzionatoria complessivamente individuata dal Giudice Sportivo sia congrua in relazione alla gravità dei fatti refertati.

In conclusione, la decisione sottoposta a gravame, congruamente motivata in modo aderente alle risultanze ufficiali, appare esente da censure e merita integrale conferma.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Serpentara Bellegraolevano di Olevano Romano (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 INFLITTA AL SIG. RICCIO ALESSANDRO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/PINK SPORT TIME DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015)

La società Napoli Calcio Femminile, come rappresentata, ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015 con la quale è stata inflitta al sig. Alessandro Riccio la sanzione della squalifica fino al 30.9.2015, in relazione ai fatti verificatisi nel corso dell'incontro Napoli Calcio Femminile c/ Pink Sport Time del 24 maggio 2015, gara di ritorno della seconda fase del campionato primavera nazionale calcio femminile, Stagione Sportiva 2014/15.

Nel provvedimento del predetto Giudice Sportivo (indicato, peraltro, tra i provvedimenti disciplinari a carico di allenatori) così è dato leggere: «Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, posizionatosi all'esterno del recinto di giuoco, rivolgeva espressioni offensive e gravi minacce nei confronti del medesimo arbitro, ingiurie e minacce reiterate anche al termine della gara. Con l'aggravante di essere inserito in distinta di gara quale dirigente addetto all'arbitro. (plurirecidivo)».

Secondo la reclamante società la squalifica di cui trattasi è eccessiva e spropositata, considerato che «la condotta tenuta dal tesserato in parola nei confronti dell'arbitro possa e debba essere qualificata in maniera diversa e più tenue rispetto alla valutazione operata dall'Organo di *prime cure*».

In particolare, secondo la prospettazione di parte reclamante, «il comportamento posto in essere dal tesserato in parola, scaturente dalla controversa interpretazione di non pacifiche decisioni arbitrali», sarebbe sfociato «in rimostranze che, lungi dall'assumere connotati offensive, ingiuriose e/o minacce, si concretizzavano in espressioni miranti a manifestare solo il personale disappunto per quanto accaduto sul terreno di gioco». In tal ottica, prosegue la società Napoli Calcio Femminile, dopo essere stato allontanato «il Dirigente sig. Riccio Alessandro, discuteva con il personale addetto al campo, solo per il motivo di cui era stato allontanato, anche se a voce alta, senza mai rivolgere espressioni offensive e gravi minacce, all'arbitro».

Sempre a dire della reclamante, le contestazioni mosse al sig. Riccio da parte del direttore di gara sono generiche, ripetitive e ridondanti, «quasi che il D.d.G. fosse animato, all'atto della redazione del suo referto da una sorta di intento punitivo o sanzionatorio, per non dire ritorsiva».

Per queste ragioni il Napoli Calcio Femminile conclude chiedendo annullarsi la squalifica o, in subordine, disporsi una congrua riduzione della stessa.

La C.S.A., riunitasi in data 10.6.2015, letto il ricorso, esaminata la documentazione acquisita al procedimento, ritiene che il gravame non sia fondato. Infatti, muovendo dai fatti dedotti nel procedimento così come riferiti dal direttore di gara nel proprio referto che, come noto, riveste fede privilegiata, ritiene questa C.S.A. che una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda conduce a ritenere che il ricorso non meriti accoglimento.

Si legge, sotto tale profilo, nel referto di gara: «Al 30 del 1° t. ho allontanato il dirigente addetto Riccio Alessandro della soc. Napoli Calcio Femminile in quanto a gioco fermo protestava contro una mia decisione. All'esterno del recinto di gioco mi offendeva con delle espressioni del tipo “stronzo, pezzo di merda, ti aspetto fuori”. Stessa cosa si verificava al termine della gara».

Si tratta, dunque, di una condotta gravemente e platealmente irrispettosa nei confronti del direttore di gara, protrattasi nel tempo e “connotata” da frasi dal contenuto offensivo e, in parte, anche minaccioso, verso lo stesso predetto arbitro.

Pertanto, alla luce della plurioffensività della condotta di cui trattasi, avuto riguardo alla sua gravità ed alla reiterazione della stessa in diversi momenti e contesti, la sanzione della squalifica inflitta nella misura determinata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata, tenuta anche presente la recidiva.

La decisione fatto oggetto di gravame, merita, quindi, conferma.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Pozzuoli (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 7 agosto 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio